

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

TRASGRESSORE

Cognome e nome _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ in _____
 Id.to a mezzo _____ n° _____ rilasciato il _____ da _____

OBBLIGATO
IN SOLIDO

Cognome e nome _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ in _____
 Id.to a mezzo _____ n° _____ rilasciato il _____ da _____
 nella sua qualità di _____

VIOLAZIONE

ESTREMI DELLA LEGGE VIOLATA:

☐ Statale ☐ Regione _____ n° _____ art. _____
 (altro) _____

NATURA DELLA VIOLAZIONE: _____

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EDITTALE:

Prevista dalla Legge ☐ Statale ☐ Regione _____ n° _____ art. _____

FATTO, DATA E LOCALITA'

L. _____ sottoscritt. G.G. _____ il giorno _____, alle ore _____, in _____
 (Eventuale riferimento di posizione GPS N° _____ E° _____) presso _____,
 con il presente verbale riferiscono quanto segue:
 l'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
 In località _____ Comune di _____ ai sensi di legge, i verbalizzanti ha
 accertato che la persona sopra generalizzata: _____

Quanto sopra costituisce infrazione alla legge rubricata, la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopraindicata, per cui ☐ si è proceduto contestualmente a contestazione immediata. ☐ non si è potuto procedere a contestazione immediata.

☐ a seguito del presente e' stato effettuato il sequestro amministrativo come risulta da separato verbale (n° _____).

DICHIARAZIONI

Il trasgressore spontaneamente dichiara: _____

AVVERTENZE

☐ Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della L. n° 689/1981 (vedasi retro)

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n° 689/1981)

Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro:

☐ a mezzo Mod. 23 - F23

(in cifre)

☐ a mezzo C.C.P. n° _____

(in lettere)

Vedasi retro per le modalità di estinzione.

fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

☐ - Si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi
 pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.

ESTRATTO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N° 689 E SUCC. MOD.
“MODIFICHE AL SISTEMA PENALE” (TESTO INTEGRATO)
CAPO 1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 2. (Capacità di intendere e di volere).

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 6. (Solidarietà).

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 16. (Pagamento in misura ridotta).

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

(Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi, l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 17. (Obbligo del rapporto).

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dalla L. 20 giugno 1935, n° 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

(Omissis)

Art. 18. (Ordinanza - ingiunzione).

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 19. (Sequestro).

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso al quale è allegata la ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

MODALITA' DI ESTINZIONE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n° 689/1981)

☐ **Per proventi destinati ad Enti locali (Regione, Provincia, Comune, Parco, Comunità Montana)**

Mediante versamento sul **C.C.P.** n° _____ intestato a: _____

indicando sulla causale del versamento la data, il numero del presente verbale e l'organo accertatore .

☐ **Per proventi destinati allo Stato**

Mediante versamento diretto al Concessionario per la riscossione tributi competente per territorio a mezzo **Mod. 23 – F23**.

RICORSO AMMINISTRATIVO

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n° 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere altresì, di essere sentito dalla medesima.

- | | |
|---|--|
| ☐ Servizio Contenzioso Regione _____ | ☐ Sindaco del Comune di _____ |
| ☐ A.S.L. Regione _____ n° _____ di _____ | ☐ Provincia di _____ |
| ☐ Prefetto della Provincia di _____ | ☐ _____ |

RELATA DI NOTIFICA

L_ sottoscritt _____ appartenent_ al _____
ha _____ notificato il presente processo verbale di accertamento amministrativo che consta di n°2 facciate consegnandone copia nelle mani di _____
_____ qualificatosi per _____ riconosciuto per _____ alle ore _____ presso _____

Data ____/____/20__

Per ricevuta

I_ notificador_

☐ - si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi
pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.